



COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

**Settore: Bilancio e gestione risorse finanziarie,
Tributi, Organismi variamente
partecipati e vigilati
Sezione Economato/Assicurazioni
Cod. Fisc. P.IVA 00192630291**

ALLEGATO A)

Rovigo, lì 6 luglio 2023

OGGETTO: Relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

A seguito della risoluzione per inadempienze contrattuali del contratto di appalto del servizio di pulizia e sanificazione presso le strutture comunali, a suo tempo aggiudicato alla ditta Pulitori e Affini spa di Brescia per un periodo di quattro anni con decorrenza dal 01.08.2018, avvenuta con la determinazione dirigenziale n. 2400 del 12.11.2018 della Sezione Economato/Assicurazioni, la predetta ditta in data 29.11.2018 proponeva ricorso avanti il Tribunale di Venezia-Sezione specializzata in materia di impresa (R.G. n. 12125/2018) avverso il provvedimento di risoluzione, contestando la legittimità e fondatezza della stessa e dichiarando che non sussistevano i presupposti per l'escussione da parte dell'Ente della fideiussione costituita con polizza assicurativa della società Groupama Assicurazioni spa a titolo di garanzia definitiva e di importo pari a € 45.220,94.

Il Comune di Rovigo si costituiva nel predetto giudizio a mezzo dell'Avvocatura Civica, incaricata con la determinazione dirigenziale n. 558 dell'11.03.2019, affermando la fondatezza della risoluzione contrattuale attuata e chiedendo l'accertamento della legittimità dell'escussione della polizza assicurativa nei confronti della società Groupama Assicurazioni spa, convenuta nel giudizio.

Con sentenza n. 755/2021, pubblicata il 28.04.2021, il Tribunale di Venezia rigettava le domande proposte dalla ditta ricorrente, confermando quindi le inadempienze contrattuali alla stessa contestate e la legittimità della risoluzione del contratto d'appalto operata dall'Ente.

Sul punto dell'escussione della polizza assicurativa il Tribunale dichiarava però la stessa estinta, affermando che il Comune di Rovigo non aveva dato prova di aver adempiuto all'onere del collaudo, necessario anche in caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, di modo che la fideiussione doveva reputarsi estinta di diritto.

Consequentemente, condannava il Comune di Rovigo al pagamento delle spese di lite a favore di Groupama Assicurazioni spa, quantificate in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge.

Il Comune di Rovigo proponeva appello contro la citata sentenza avanti la Corte d'Appello di Venezia-Sezione specializzata in materia di impresa (R.G. n. 1215/2021), conferendo apposito incarico legale esterno all'Avv. Michele Brusaferrò del Foro di Rovigo con la determinazione dirigenziale n. 1371 del 26.05.2021 (essendo all'epoca vacante il posto di Avvocato Civico) per l'impugnazione parziale della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l'estinzione della fideiussione prestata con polizza assicurativa della Groupama Assicurazioni spa, senza possibilità per l'Ente di procedere quindi alla sua escussione.

SEZIONE ECONOMATO/ASSICURAZIONI

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 45100 ROVIGO

Tel 0425206225 – Fax 0425206239

e-mail: economato@comune.rovigo.it - PEC: economato.comune.rovigo@pecveneto.it

codice univoco ufficio fatturazione elettronica: UFC34G

Con sentenza n. 1118/2023, pubblicata il 18.05.2023, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando le domande del Comune e ribadendo l'avvenuta estinzione di diritto della polizza assicurativa in quanto l'Ente non ha provveduto nei sei mesi successivi alla risoluzione del rapporto contrattuale alla verifica di conformità, così come richiesto dalla legge all'epoca in vigore (art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 - regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici").

Consequentemente, condannava il Comune di Rovigo a rifondere a Groupama Assicurazioni spa le spese di lite, liquidate in € 1.554,00 per anticipazioni ed € 6.946,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

La sentenza d'appello ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione a carico del Comune di Rovigo dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, che stabilisce che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Risulta inoltre a carico dell'Ente anche il versamento della tassa di registro della sentenza d'appello.

È stata quindi notificata in data 26.05.2023 la diffida da parte del legale di controparte per il pagamento delle spese legali alle quali l'Ente è stato condannato, nel termine di legge di 120 giorni dalla data di notifica (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.L. 31.12.1996, n. 669).

Il legale di controparte, nell'atto di diffida, ha quindi quantificato in complessivi € 11.982,02 le proprie competenze per il giudizio di primo grado ed in € 11.689,05 le proprie spettanze per il giudizio di appello, per un totale di € 23.671,07.

L'importo dell'imposta di registro è invece da quantificarsi a titolo presuntivo in € 500,00, non essendo l'importo esatto ancora stato definito dall'Agenzia delle Entrate, mentre la somma da pagare a titolo di ulteriore contributo unificato è da stimarsi in € 1.500,00, non essendo ancora perfezionato l'importo definitivo.

Poiché il legale esterno ha sconsigliato l'ulteriore impugnazione della sentenza di appello, non ritenendo che sussistano profili di legittimità da sottoporre alla Suprema Corte di Cassazione, con comunicazione prot.n. 49175 del 26.06.2023 del responsabile del competente Ufficio Economato è stata dichiarata la sussistenza del debito fuori bilancio in oggetto, poiché con le somme originariamente impegnate in sede di incarico al legale esterno per la proposizione del giudizio di appello si è provveduto al pagamento a saldo delle competenze allo stesso spettanti e non residuano ulteriori disponibilità.

È quindi necessario far fronte a quanto dovuto a carico dell'Ente, segnalando la scadenza del termine del 25 settembre 2023 (120 giorni dalla notifica della copia conforme delle sentenze quali titoli esecutivi) entro cui corrispondere la somma complessiva di € 25.671,07 al fine di evitare l'ulteriore addebito di interessi di mora e/o spese esecutive.

Il Dirigente

Dott.ssa Nicoletta Cittadin
documento firmato digitalmente